



INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Cesare Ponti Spa

Forma giuridica: Società per Azioni – Sede legale: Piazza Duomo 19 – 20121 Milano – Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P.948 Milano - Capitale Sociale euro 8.000.000,00 i.v. - Cod. Fisc., P. I e Iscr. Reg. Impr. MI n. 07051880966 - Internet: <http://www.bancaponti.it> – E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptmm - Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) – email: internet.banking@bancaponti.it

Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 037 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

CARIGE RENDIMENTO ATTIVO

CARATTERISTICHE

E' un deposito bancario: la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero).

Il deposito non è rappresentato da un libretto: per ogni operazione disposta, la Banca consegna al cliente una ricevuta. Le scritture contabili della Banca fanno prova delle operazioni eseguite e delle disposizioni impartite.

Sono previste diverse versioni del prodotto sulla base dei requisiti che il cliente deve possedere per acquistarlo.

In ogni caso il prodotto è destinato solo a clientela residente.

Sulle somme depositate viene riconosciuta al cliente una remunerazione in forma di corresponsione di interessi:

- **ad un tasso "promozionale"** applicato per il periodo intercorrente tra la data di accensione e la data di prima capitalizzazione sulle somme non movimentate, a condizione che le somme versate al momento dell'accensione restino depositate fino alla prima capitalizzazione, in misura pari o superiore al versamento minimo iniziale indicato nelle Condizioni Economiche
- **ad un tasso "base"** applicato:
 - alle somme eventualmente prelevate precedentemente alla prima capitalizzazione, per il periodo in cui sono state depositate
 - alle somme residue, dopo eventuali prelievi, qualora il saldo del deposito dovesse scendere al di sotto del versamento minimo iniziale indicato nelle Condizioni Economiche
 - all'intero deposito in caso di estinzione anticipata rispetto alla scadenza del periodo promozionale contrattualmente previsto
 - alle somme presenti sul deposito dopo la prima capitalizzazione.

La prima capitalizzazione degli interessi avviene alla scadenza della durata predeterminata e gli interessi sono disponibili per il cliente entro il secondo giorno lavorativo successivo.

Le capitalizzazioni successive avvengono sempre con cadenza al 31 dicembre di ogni anno.

La commercializzazione e l'operatività sono possibili solo allo sportello.

Per la versione "Raccolta Libera", la Banca si riserva di interrompere o sospendere la commercializzazione in qualsiasi momento anche solo presso alcuni degli sportelli della propria rete.

E' possibile effettuare un solo primo versamento al momento dell'accensione (in contanti, con assegni, a mezzo girofondi da altro rapporto acceso presso la Banca). Non sono possibili versamenti successivi.



Se le somme versate non sono immediatamente disponibili (es.: versamento assegno con valuta successiva) il calcolo degli interessi parte dal giorno di effettiva valuta applicata alle somme versate.

Il Cliente può prelevare in qualsiasi momento le somme depositate, purché disponibili, salve le conseguenze sulla misura degli interessi.

Non è possibile rinnovare il tasso promozionale alla scadenza del vincolo temporale.

Il Cliente può accendere più depositi con le condizioni tempo per tempo vigenti, purché siano rispettate le condizioni per la sottoscrizione indicate nelle Condizioni Economiche.

RISCHI

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità
- possibilità di effettuare un solo versamento iniziale durante il periodo promozionale (in contanti, con assegno o tramite giroconto da altro deposito/conto corrente in essere presso la Filiale), conseguentemente la liquidità non può essere aumentata.
- remunerazione ad un tasso inferiore c.d. **"base"**:
 - per le somme eventualmente prelevate prima della prima capitalizzazione
 - per quelle residue, dopo eventuali prelievi, qualora il saldo del deposito dovesse scendere al di sotto al di sotto della soglia minima investibile
 - per l'intero deposito in caso di estinzione prima della prima capitalizzazione
- rischio di controparte: è prevista una copertura nei limiti di importo di 100.000 euro per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti da deposito, per effetto dell'adesione della Banca al sistema di garanzia dei depositi sopra riportato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Versione 1 – commercializzata dal 5 settembre 2011 e riservata a già clienti della Banca (intestatari o cointestatari di conto corrente o deposito nominativo in vita o estinti nel mese precedente all'accensione del deposito)

Condizioni per la sottoscrizione

Il prodotto può essere acquistato solo:

- con apporto di **"denaro fresco"** cioè nuove liquidità rese disponibili dal Cliente depositante nelle 4 settimane antecedenti l'accensione, con esclusione delle liquidità provenienti da rapporti, riferibili al sottoscrittore, accessi presso una società del Gruppo "CARIGE"
- mediante **"conversione dell'amministrato"** cioè trasferimento, sul deposito a risparmio oggetto della presente offerta, dei proventi che derivano da vendite o intervenute scadenze di titoli di stato nazionali ed esteri, azioni ed obbligazioni di emittenti non appartenenti al Gruppo "CARIGE", realizzati nelle 4 settimane precedenti all'accensione.

Versamento minimo iniziale per deposito: 15.000 euro

Importo massimo investibile per deposito: nessun limite

Tasso creditore nominale annuo lordo:

- tasso "promozionale":
 - per 300 giorni dall'apertura: 2,00% (1,60% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
 - per 450 giorni dall'apertura: 2,50% (2,00% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
 - per 600 giorni dall'apertura: 3,00% (2,40% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)

Tasso promozionale dal 18/05/2012

- per 300 giorni dall'apertura: 2,00% (1,60% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
- per 450 giorni dall'apertura: 2,25% (1,80% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
- per 600 giorni dall'apertura: 2,50% (2,00% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
- tasso "base": 0,10% (0,08% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)



Versione 2 – commercializzata dal 5 settembre 2011 e riservata a nuovi clienti della Banca (soggetti che non risultano intestatari o cointestatari di conto corrente o deposito nominativo in vita o estinti nel mese precedente all'accensione del deposito)

Condizioni per la sottoscrizione

Il prodotto può essere acquistato solo:

- con apporto di **“denaro fresco”** cioè nuove liquidità rese disponibili dal Cliente depositante nelle 4 settimane antecedenti l'accensione, con esclusione delle liquidità provenienti da rapporti, riferibili al sottoscrittore, accessi presso una società del Gruppo “CARIGE”
- mediante **“conversione dell'amministrato”** cioè trasferimento, sul deposito a risparmio oggetto della presente offerta, dei proventi che derivano da vendite o intervenute scadenze di titoli di stato nazionali ed esteri, azioni ed obbligazioni di emittenti non appartenenti al Gruppo “CARIGE”, realizzati nelle 4 settimane precedenti all'accensione.

Versamento minimo iniziale per deposito: 5.000,00 euro

Importo massimo investibile per deposito: nessun limite

Tasso creditore nominale annuo lordo:

- tasso “promozionale”:
 - per 300 giorni dall'apertura: 2,25% (1,80% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
 - per 450 giorni dall'apertura: 2,75% (2,20% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
 - per 600 giorni dall'apertura: 3,25% (2,60% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)

Tasso promozionale dal 18/05/2012

- per 300 giorni dall'apertura: 2,25% (1,80% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
- per 450 giorni dall'apertura: 2,50% (2,00% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
- per 600 giorni dall'apertura: 2,75% (2,20% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
- tasso “base”: 0,75% (0,60% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)

Versione 3 – commercializzata dal 19 settembre 2011 e rivolta sia a già clienti che a clientela di nuova acquisizione

Condizioni per la sottoscrizione

Il prodotto può essere acquistato solo:

- con apporto di **“denaro fresco”** cioè nuove liquidità rese disponibili dal Cliente depositante nelle 4 settimane antecedenti l'accensione, con esclusione delle liquidità provenienti da rapporti, riferibili al sottoscrittore, accessi presso una società del Gruppo “CARIGE”
- mediante **“conversione dell'amministrato”** cioè trasferimento, sul deposito a risparmio oggetto della presente offerta, dei proventi che derivano da vendite o intervenute scadenze di titoli di stato nazionali ed esteri, azioni ed obbligazioni di emittenti non appartenenti al Gruppo “CARIGE”, realizzati nelle 4 settimane precedenti all'accensione.

Versamento minimo iniziale per deposito: 100.000,00

Importo massimo investibile per deposito: nessun limite

Tasso creditore nominale annuo lordo:

- tasso “promozionale”:
 - per 300 giorni dall'apertura: 2,75% (2,20% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
 - per 450 giorni dall'apertura: 3,25% (2,60% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
 - per 600 giorni dall'apertura: 3,75% (3,00% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)

Tasso promozionale dal 18/05/2012

- per 300 giorni dall'apertura: 2,50% (2,00% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
- per 450 giorni dall'apertura: 2,75% (2,20% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
- per 600 giorni dall'apertura: 3,00% (2,40% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
- tasso “base”: 0,10% (0,08% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)



Versione 4 "Raccolta Libera" – commercializzata dal 5 dicembre 2011 e rivolta sia a già clienti che a clientela di nuova acquisizione. La Banca può interrompere o sospendere in qualsiasi momento la commercializzazione anche solo presso alcuni sportelli della propria rete

Condizioni per la sottoscrizione: nessuna

Versamento minimo iniziale per deposito: 15.000,00 euro

Importo massimo investibile per deposito: nessun limite

Tasso creditore nominale annuo lordo:

- tasso "promozionale":
 - per 300 giorni dall'apertura: 1,50% (1,20% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
 - per 450 giorni dall'apertura: 2,00% (1,60% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
 - per 600 giorni dall'apertura: 2,50% (2,00% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)

Tasso promozionale dal 18/05/2012

- per 300 giorni dall'apertura: 1,50% (1,20% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
- per 450 giorni dall'apertura: 1,75% (1,40% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
- per 600 giorni dall'apertura: 2,00% (1,60% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
- tasso "base": 0,10% (0,08% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)

Versione 5 – commercializzata dal 18 maggio 2012 riservata ai clienti titolari del deposito vincolato contoconto.it che reinvestano le somme il cui vincolo è giunto a scadenza.

Versamento minimo iniziale per deposito: 5.000,00 euro

Importo massimo investibile per deposito: nessun limite

Tasso creditore nominale annuo lordo:

- tasso "promozionale":
 - per 300 giorni dall'apertura: 2,50% (2,00% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
 - per 450 giorni dall'apertura: 2,75% (2,20% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
 - per 600 giorni dall'apertura: 3,00% (2,40% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
- tasso "base": 0,75% (0,60% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)

Condizioni comuni a tutte le versioni

Calcolo interessi: anno civile

Ritenuta fiscale sugli interessi: sulla base delle Leggi tempo per tempo vigenti

Capitalizzazione:

- prima capitalizzazione: alla scadenza del periodo contrattualmente previsto (300, 450 o 600 giorni dall'apertura)
- dopo il periodo promozionale: con cadenza annuale al 31 dicembre di ogni anno

Imposta di bollo sulla comunicazione periodica: nella misura di legge tempo per tempo prevista.

Spese di capitalizzazione: esente

Spese liquidazione: esente

Spese per comunicazioni al cliente: esente

Commissione per notifica di atti di pignoramento o sequestro presso terzi: 50 euro

VALUTE

Operazioni di versamento (possibile il solo "primo versamento iniziale):

- contante: in giornata
- assegni bancari tratti sullo sportello operante: in giornata
- assegni circolari Carige: in giornata
- assegni altra dipendenza o altre banche del Gruppo: 3 gg. lav. succ.
- assegni circolari altre banche: 1 gg. lav. succ.
- assegni bancari su piazza: 3 gg. lav. succ.
- assegni bancari fuori piazza: 3 gg. lav. succ.
- vaglia e assegni PP.TT.: 3 gg. lav. succ..

Operazioni di prelevamento delle somme disponibili (anche parziali e consentite in qualsiasi momento): in giornata



ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Durata del contratto e recesso

Il contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di cinque giorni, dal contratto.

PROCEDURE DI RECLAMO

La Banca aderisce all'Arbitro Bancario Finanziari (ABF) e al Conciliatore Bancario Finanziario.

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Dal mese di ottobre 2009 è attivo l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF),

- sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie alternativo al ricorso al Giudice che viene sostituito da un soggetto imparziale (il collegio giudicante di ABF) che non fa parte della magistratura;
- privo di natura conciliativa: lo scopo dell'ABF non è aiutare le parti (Banca e Cliente) ad accordarsi, ma è decidere la controversia;
- diverso dall'istituto dell'arbitrato conosciuto dall'ordinamento italiano perché:
 - non prevede accordo tra le parti per ricorrervi (non è necessaria una clausola contrattuale preventiva o un accordo quando sorge la lite);
 - le banche sono passive nel senso che è il cliente a decidere se ricorrere ad ABF o meno.

All'ABF possono essere sottoposte, in generale, le "controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari", e, nel dettaglio, questioni relative a operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007 aventi ad oggetto:

- l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto cui si riferiscono;
- la richiesta di corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 Euro;

Fase preliminare obbligatoria è il **reclamo del cliente presso la propria Banca** (da inoltrare all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di supporto, Piazza Duomo n 19, 20121 Milano e-mail controllo.rischi@bancaponti.it che si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento".

Successivamente, il Cliente

- rimasto **insoddisfatto**,
- o il cui reclamo **non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni** dalla sua ricezione da parte della Banca, può presentare ricorso all'ABF, **non oltre 12 mesi** dalla data del reclamo rivolto all'intermediario.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo e viene redatto utilizzando la **modulistica** pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso può essere inviato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualsiasi filiale di Banca d'Italia.

Il Cliente che propone un ricorso deve darne tempestiva comunicazione, inviando al proprio intermediario copia del ricorso tramite raccomandata.

Entro 30 giorni dalla ricezione di questa, l'**intermediario trasmette** alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e tutta la documentazione utile alla valutazione del ricorso, anche se a sfavore dell'intermediario.

L'ABF si pronuncia sul ricorso **entro 60 giorni** dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dal termine sopra citato per la presentazione del ricorso.

La decisione è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, e viene comunicata alle parti dalla segreteria tecnica entro 30 giorni dalla pronuncia. In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l'ABF fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione (se non fissa alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni).

Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 Euro per contributo alle spese di procedura. Se il collegio accoglie in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario deve rimborsare al ricorrente il contributo versato e versare un importo pari a 200 Euro per contributo alle spese della procedura.

Il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR che mette a disposizione i seguenti strumenti di tutela:

1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman - Giurì Bancario.



Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio Reclami** della banca (ubicato in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all' *Ombudsman - Giurì Bancario*, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

Il ricorso all' *Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le **controversie** per cui è competente l'Ombudsman – Giurì bancario sono quelle per le quali si richiede un danno fino a **€ 50.000** (prescindendo dall'importo dell'operazione).

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

2) CONCILIAZIONE

IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE, IL CUI REGOLAMENTO È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCI A RICHIESTA. IL REGOLAMENTO È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

- a.** previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
- b.** informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la **controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.**

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).



Banca Cesare Ponti

PRIVATE BANKING

GRUPPO BANCA CARIGE

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA
CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI**

DR4

7/7

Condizioni valide al 07/05/2012

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

SALDO (CONTABILE) saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.

TASSO NOMINALE ANNUO al lordo della ritenuta fiscale, il tasso di interesse corrisposto sulle somme depositate

SPESE DI CAPITALIZZAZIONE sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze.

CAPITALIZZAZIONE il periodo di tempo considerato per il computo degli interessi su una determinata somma, decorso il quale gli interessi maturati fruttano a loro volta interessi.

VALUTA APPLICATE AL SERVIZIO indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili (lavorativi per le banche) per il calcolo degli interessi.

VALUTA SUI PRELEVAMENTI indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.